

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE



REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 07/07/2009

INDICE

ART. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione	Pag. 3
ART. 2 Presupposti per il conferimento degli incarichi	Pag. 3
ART. 3 Requisiti per il conferimento degli incarichi	Pag. 4
ART. 4 Procedure per il conferimento degli incarichi	Pag. 4
ART. 5 Conferimento di incarichi senza procedura comparativa	Pag. 5
ART. 6 Contratto di incarico	Pag. 5
ART. 7 Verifica dell'esecuzione della prestazione	Pag. 6
ART. 8 Proroga del contratto	Pag. 6
ART. 9 Pubblicità dell'affidamento degli incarichi	Pag. 6
ART. 10 Società in house – estensioni	Pag. 6
ART. 11 Limite massimo della spesa	Pag. 6
ART. 12 Obblighi di legge	Pag. 6
ART. 13 Norma finale	Pag. 7
ART. 14 Entrata in vigore ed abrogazione di norme	Pag. 7

ART.1

OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 17/04/2008 , disciplina il conferimento di incarichi individuali ad esperti esterni - d'ora in avanti incarichi- secondo quanto previsto dall'art.7 comma 6 e ss., del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni;
 - b) agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall'apposita normativa
 - c) agli incarichi dell'art.90 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell'Ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, o artigianale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, fatto salvo l'attività artigianale, e non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
4. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei dirigenti che possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni di bilancio e con i limiti previsti dal presente Regolamento.

ART.2

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Per le esigenze cui non è possibile far fronte col personale in servizio, per assenza di specifiche competenze possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, qualora tale titolo di studio sia previsto obbligatoriamente da normative speciali, o in possesso dei requisiti previsti dall'articolo, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previsto nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - b) L'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza all'interno dell'Ente della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
 - c) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata o artigianale;
 - d) Devono essere indicati specificatamente i contenuti e i criteri per lo svolgimento dell'incarico;
 - e) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - f) Deve esserci proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione Comunale.
2. Gli incarichi devono essere coerenti con il programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, o con le attività istituzionali stabilite dalla legge, come stabilito dall'art. 3, comma 55, della Legge 244/2007.

ART.3

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. I contratti di incarico vengono stipulati con persone in possesso di comprovata preparazione professionale ed esperienza riferita alle prestazioni da effettuare. I candidati dovranno, pertanto, essere in possesso di idoneo titolo di studio e può essere richiesta una appropriata esperienza lavorativa.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Gli incaricati devono, inoltre, non trovarsi in una situazione di incompatibilità previste dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 60, punti 10, 12 e dall'art. 61 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. In caso di incarico a dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo pieno, o parziale oltre al 50%, occorre l'autorizzazione dell'ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.165/01.

ART.4

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con la comparazione di curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, colloquio e/o offerta economica. In particolare l'offerta economica viene utilizzata nel caso si tratti di scegliere un libero professionista iscritto ad un albo o nell'ipotesi in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione.
2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
 - a) avviso pubblico per lo specifico incarico da conferire;
 - b) procedura negoziata, compatibilmente con l'oggetto del contratto. Avendo richiesto il curriculum ad almeno cinque candidati per gli incarichi con spesa inferiore a € 30.000,00 (oneri fiscali esclusi) e ad almeno 3 candidati per incarichi con spesa inferiore a € 10.000,00 (oneri fiscali esclusi). I candidati possono essere scelti fra persone inserite in appositi albi o banche dati, precedentemente predisposti e periodicamente aggiornati.
3. Gli albi e le banche dati possono essere predisposti o attraverso un apposito avviso o attraverso una procedura on line.
4. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o per la creazione di un albo o di una banca dati contiene:
 - a) L'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
 - b) I requisiti richiesti;
 - c) I criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
 - d) I criteri con cui verrà predisposto od utilizzato l'albo;
 - e) Il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
 - f) L'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
5. Il dirigente competente procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi gli elementi curriculari, le eventuali proposte operative ed economiche, e gli esiti del colloquio.

6. L'atto di affidamento dell'incarico deve essere corredato dalla valutazione dell'organo di revisione economica-finanziaria e trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per importi superiori a € 5.000,00.

ART.5

CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 3, il dirigente può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a. quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura di selezione;
 - b. in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d. per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative;
 - e. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

ART.6

CONTRATTO DI INCARICO

1. Il dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare/contratto d'incarico contiene, quali elementi essenziali:
 - a) L'oggetto della prestazione;
 - b) Le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - c) Il luogo in cui viene svolta;
 - d) La durata della prestazione od il termine finale;
 - e) Il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso.
3. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato ed alla utilità che l'Ente ne ricava. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel disciplinare/contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.
4. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel disciplinare/contratto.
5. I contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito del Comune.
6. Per la disciplina dell'incarico, per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia agli articoli da 2229 al 2238 del Codice Civile.

ART.7
VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. Il dirigente verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, trovano applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto artt.1453 e ss. c.c..

ART.8
PROROGA DEL CONTRATTO

1. La proroga del contratto stipulato può avvenire per ragioni eccezionali o straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

ART.9
PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi per i quali è previsto un compenso, pubblicando sul sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti precettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. A tale proposito sarà prevista apposita sezione sul sito web del comune.

ART.10
SOCIETA' IN HOUSE - ESTENSIONI

1. Le società in house debbono osservare le norme contenute nel presente regolamento.
2. I provvedimenti di incarico di importo superiore ai € 5.000,00 al netto di IVA devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.

ART.11
LIMITE MASSIMO DELLA SPESA

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi è fissato nel bilancio preventivo dell'ente.
2. Il limite massimo per singolo incarico viene stabilito in € 100.000,00 (oneri fiscali esclusi).

ART.12
OBBLIGHI DI LEGGE

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

ART.13
NORMA FINALE

1. Le presenti disposizioni regolamentari sono trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla adozione ai sensi dell'art. 3, comma 57, Legge 24 Dicembre 2007 n. 244.

ART.14
ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente regolamento integra e modifica il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Dalla sua entrata in vigore vengono abrogate tutte le norme del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che contrastino con la nuova disciplina.